

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

111^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(808\)](#) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e si è concluso l'esame di quelli relativi all'articolo 1.

In qualità di relatore, procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del provvedimento.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 2.51 e 2.0.11. Esprime altresì un parere favorevole, nella riformulazione che sarà proposta dal governo, sull'emendamento 2.0.1; al riguardo, invita i presentatori degli emendamenti 2.3 e 2.4, che incidono sul medesimo tema, a confluire sulla proposta 2.0.1.

Formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.0.7, nel testo che sarà precisato dal governo, mentre invita il presentatore dell'emendamento 2.0.10 a trasformarlo in un ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere contrario o invito al ritiro. In particolare, precisa che il tema della proroga delle intercettazioni, oggetto degli emendamenti 2.5 e 2.0.6, sarà affrontato dalla Commissione nell'ambito dell'esame di provvedimenti che sono già iscritti all'ordine del giorno.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) domanda chiarimenti sul perimetro adottato dalla Presidenza nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti riferiti al tema delle intercettazioni.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) chiede un supplemento di riflessione sulla declaratoria di improponibilità dell'emendamento 2.61.

Ad entrambi risponde il [PRESIDENTE](#), precisando i criteri adottati dalla Presidenza nella pronuncia di improponibilità in applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento e ricordando che il comma 3 del citato articolo 97 prevede che il Presidente decida inappellabilmente.

Il vice ministro SISTO e il sottosegretario di Stato OSTELLARI esprimono parere conforme a quello del relatore, dando lettura delle riformulazioni proposte in ordine agli emendamenti 2.73 e 2.0.7 e chiedendo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1 per consentire un approfondimento sulla migliore formulazione del testo.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) accoglie la riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento 2.73, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) accoglie la riformulazione dell'emendamento 2.0.7, (pubblicata in allegato al resoconto) e ritira gli emendamenti 2.0.6, 2.0.8 e 2.0.12; ritira altresì l'emendamento 2.0.10 per trasformarlo in un ordine del giorno che si riserva di presentare.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.11, 2.25 e 2.26.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge, sottolineando come il Partito Democratico nelle proprie proposte di modifica si sia concentrato sui singoli aspetti processuali introdotti dal provvedimento presentato dal Governo, tentando di correggerne gli evidenti errori nella formulazione del testo. Ciò non toglie che il giudizio complessivo sull'articolo 2 sia largamente critico, non solo perché alcune delle misure previste - come quelle relative all'introduzione della decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nel corso delle indagini preliminari - non entreranno mai effettivamente in vigore in ragione della carenza di risorse umane, ma anche perché alcune soluzioni proposte, come i limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni o le limitazioni introdotte al potere di appello del pubblico ministero, presentano profili di criticità marcata dal punto di vista della sistematica del processo penale.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 2.1, posto ai voti, è respinto.

Accogliendo l'invito del RELATORE, le senatrici [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) e [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 e 2.4 per confluire sull'emendamento 2.0.1, aggiungendo la propria firma.

Con distinte votazioni la Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 2.7 interviene, per esprimere il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), il quale, richiamando le considerazioni critiche espresse anche da numerosi auditi, rileva come la modifica introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, relativa all'articolo 114 del codice di procedura penale, esprima una visione fraintesa di pubblicità del processo penale. Il processo penale, infatti, è un evento sociale, non riservato esclusivamente alle parti: la collettività partecipa al processo non solo attraverso l'esame dei testimoni durante il dibattimento, ma grazie alla pubblicità del procedimento prende direttamente parte al controllo democratico. Le disposizioni introdotte nel disegno di legge in esame non sono solo tecnicamente errate, ma riducono fortemente il controllo democratico attraverso una limitazione eccessiva - che desta preoccupazione e perplessità - del principio di pubblicità del processo penale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.7, si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Scarpinato, ribadendo come le disposizioni introdotte dalla lettera a) dell'articolo 2 pongano una limitazione incomprensibile alle prove legittimamente introdotte in dibattimento. Questo aspetto riduce fortemente il controllo democratico, poiché impedisce ai cittadini di esercitare una supervisione sull'attività dello Stato che più di ogni altra incide sulla libertà personale dei singoli, ovvero il processo penale.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.7.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.8 (testo 2).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), il quale sottolinea come la sua proposta emendativa sia diretta a salvaguardare almeno il principio dell'esigenza di conoscibilità dei contenuti del processo laddove siano di pubblico interesse, l'emendamento 2.9 è respinto.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 2.10.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21 e 2.22.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 2.23 e 2.24 che, secondo le indicazioni emerse anche nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, sono diretti a limitare l'utilizzo del *trojan* per limitare gli abusi che possono sorgere in relazione all'utilizzo di uno strumento così invasivo e fortemente lesivo della sfera di riservatezza dei singoli.

Posti distintamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.23 e 2.24.

Sugli identici emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29 interviene, per dichiarare il proprio voto favorevole, il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), segnalando come le modifiche introdotte dalla maggioranza all'articolo 268 del codice di procedura penale rechino un grave *vulnus* al diritto di difesa, in contrasto con quanto segnalato dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta sul tema delle intercettazioni proprio dalla Commissione giustizia del Senato. Come emerso dalle audizioni svolte sul disegno di legge in esame, le modifiche introdotte rischiano di rendere molto difficoltoso il lavoro di trascrizione della polizia giudiziaria in quanto per individuare con esattezza i soggetti diversi dalle parti sarebbe necessario riascoltare ore di

registrazioni. La soluzione proposta è irrazionale, pertanto invita i commissari a votare favorevolmente sulla proposta di soppressione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. La Commissione respinge quindi, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [808](#)

Art. 2

2.73 (testo 2)

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è soppresso e al comma 1-*quater*, dopo le parole "del difensore" sono inserite le seguenti: "di ufficio"».

2.0.7 (testo 2)

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole "o soggetti diversi dalle parti" sono sostituite dalle seguenti: "o dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024

112^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, e che ne era iniziata la votazione.

Invita quindi il rappresentante del Governo a dare lettura di alcune riformulazioni relative agli emendamenti 2.0.1, accantonato nella seduta di ieri, nonché sulle proposte 2.0.7 (testo 2), e 2.68, preannunciando, in qualità di relatore, il parere favorevole sui citati emendamenti nella riformulazione proposta dal Governo.

Il vice ministro SISTO subordina quindi il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.7 (testo 2) e 2.68 a delle riformulazioni, di cui dà puntuale lettura.

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 2.68 di cui nella seduta di ieri la senatrice Stefani aveva preannunciato il ritiro ed accoglie la riformulazione proposta dal Governo in un emendamento 2.68 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) nell'accogliere le riformulazioni proposte dal Governo (2.0.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 3), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), invita comunque i commissari ad affrontare le ulteriori problematiche in relazione alla disciplina delle intercettazioni evocate dal testo originario degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.7, problematiche che saranno peraltro riproposte dalla propria parte politica nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 932, già all'esame della Commissione.

Il **PRESIDENTE** replica al senatore Zanettin precisando che le riformulazioni proposte dal Governo risolvono comunque alcuni dei problemi emersi anche in relazione al coordinamento del testo del disegno di legge con le modifiche intervenute medio *tempore* nella legislazione vigente.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) chiede nuovamente chiarimenti sui criteri adottati dalla Presidenza in ordine all'improponibilità degli emendamenti.

L'emendamento 2.0.1, infatti, oltre ad assorbire le proposte 2.3 e 2.4, sarebbe stato meglio riferibile al disegno di legge n. 932, eppure ne è stata confermata la proponibilità laddove, ad esempio, è stata dichiarata invece l'improponibilità della proposta 1.4, il cui l'articolo 1-*duodecies* era pienamente attinente alla materia trattata dal presente disegno di legge.

Si associa il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*), osservando che la delicata tematica delle intercettazioni viene di fatto trattata in due provvedimenti paralleli (quello iscritto all'ordine del giorno ed il già citato disegno di legge n. 932), e che, alla luce di ciò, i criteri di improponibilità sugli emendamenti adottati dalla Presidenza appaiono difficilmente comprensibili.

Ad avviso della senatrice **ROSSOMANDO** (*PD-IDP*), qualora un emendamento tratti una materia oggetto di altro disegno di legge in avanzato stato di esame, esso andrebbe senz'altro dichiarato improponibile. Ciò al fine di evitare che la discussione sugli emendamenti avvenga sulla base di una dialettica interna al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene, con contestuale esclusione di una qualunque interlocuzione con le forze politiche di opposizione.

A tutti risponde il **PRESIDENTE**, osservando che la Presidenza in relazione alle dichiarazioni di improponibilità ha adottato criteri molto ampi circoscrivendo il proprio intervento alle sole

proposte estranee all'oggetto del disegno di legge o manifestamente riferibili ad altri provvedimenti già assegnati o già all'esame di altre Commissioni del Senato. Peraltro, il criterio adottato ha comportato la declaratoria di improponibilità di numerosi emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza.

Si prosegue quindi con la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2 del disegno di legge.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.07 (già emendamento 2.0.7 (testo 3), pubblicato in allegato, che nella riformulazione proposta dal Governo incide sul comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.30, sottolineandone l'impostazione garantista. La proposta, infatti, mira a far ricadere sullo Stato gli oneri delle spese per la difesa sostenute da persone successivamente dichiarate innocenti, alleviando l'impatto economico delle stesse ed impedendo il verificarsi di gravi sperequazioni.

Anche la senatrice **GELMINI** (*Misto-Az-RE*), intervenendo brevemente in qualità di presentatrice della proposta, invita la Commissione ad una riflessione sul punto e domanda se un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto possa incontrare l'accoglimento del Governo.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) preannuncia invece il voto contrario, in quanto la proposta, se approvata, potrebbe sollevare eccessivi dubbi interpretativi.

Il senatore **BERRINO** (*FdI*) ritiene che un tema così importante meriti effettivamente un supplemento di riflessione ed invita la senatrice Gelmini a ritirare l'emendamento e presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Replica il vice ministro SISTO precisando che i contenuti dell'intervento presentano profili problematici in ordine alla copertura finanziaria; pertanto sarebbe opportuno valutare di presentare l'ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice **GELMINI** (*Misto-Az-RE*), preso atto di quanto rappresentato dal vice Ministro, ritira quindi l'emendamento 2.30, preannunciando che presenterà un ordine del giorno quando il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea.

Il **PRESIDENTE** informa che, come anticipato nella seduta di ieri, prima dell'inizio della seduta odierna la senatrice Stefani ha ritirato gli emendamenti 2.31 e 2.47.

Il senatore **SCARPINATO** (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.32 che, consentendo l'uso delle intercettazioni qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall'articolo 371 del codice di procedura penale, supera gli eccessivi limiti posti dal disegno di legge all'utilizzo di uno strumento fondamentale nel contrasto della criminalità e del malaffare.

Preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole anche il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*), osservando che l'emendamento 2.32 recepisce gli indirizzi già formulati in una celebre sentenza della Corte di Cassazione (cosiddetta sentenza Cavallo), indirizzi che avevano riscontrato, al tempo, unanime apprezzamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.32 viene respinto.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ha quindi luogo un dibattito sull'ordine dei lavori per l'organizzazione del prosieguo delle votazioni, nel quale intervengono i senatori **BERRINO** (*FdI*) e **SALLEMI** (*FdI*), che invitano la Presidenza a considerare, per le convocazioni della Commissione, eventuali e concomitanti impegni parlamentari dei commissari, nonché il senatore **VERINI** (*PD-IDP*), che invita comunque a non imporre tempi eccessivamente stringenti alla discussione, stante la delicatezza delle tematiche trattate e la circostanza che il provvedimento in esame non risulta ancora calendarizzato in Aula.

Il **PRESIDENTE** propone di sospendere la seduta e di proseguire le votazioni alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea. Assicura che in ogni caso i lavori saranno organizzati in modo da consentire la partecipazione di tutti i commissari alle votazioni, senza comprimere il dibattito ma garantendo al contempo un sollecito esame del disegno di legge.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11,15.

Interviene il senatore **BERRINO** (*FdI*), precisando, per evitare strumentalizzazioni delle sue dichiarazioni, che il suo intervento sull'ordine dei lavori effettuato prima della sospensione della seduta sottolineava esclusivamente l'opportunità di coniugare, nel prosieguo dei lavori, la necessità di una celere conclusione dell'*iter* del disegno di legge con la possibilità di consentire a tutti i commissari di poter partecipare alle votazioni. Domanda pertanto, a nome

del Gruppo di Fratelli d'Italia, che la seduta possa proseguire ad oltranza sino alla completa votazione di tutti gli emendamenti.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*), si pone problematicamente sulla possibilità di proseguire ad oltranza la presente seduta, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, stanti gli accordi precedentemente intercorsi tra la Presidenza ed i Gruppi e tenuto conto del fatto che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato in Aula.

Il **PRESIDENTE**, nel ribadire che le dichiarazioni rese dal senatore Berrino non avevano alcuna valenza politica, in quanto strettamente attinenti all'organizzazione dei lavori, assicura i commissari che la Presidenza si adopererà sempre per venire incontro, compatibilmente con la programmazione dei lavori parlamentari - ed in particolare dei lavori dell'Aula -, alle esigenze prospettate dai Gruppi.

Riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La senatrice **ROSSOMANDO** (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.33 che, recependo la celebre "sentenza Cavallo" della Corte di Cassazione, perimetra l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni coniugando efficacemente le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle volte a garantire l'efficacia dello strumento processuale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.33 risulta respinto.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*) dichiara di fare proprie le proposte 2.34, 2.35 e 2.36. Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 e 2.38.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 2.39, precisando che l'orientamento del proprio Gruppo non è contrario, in linea di principio, all'interrogatorio di garanzia quando si prevede una misura cautelare: tuttavia, l'istituto deve altresì essere ben concepito, soprattutto in modo da non costituire ostacolo alla repressione di fattispecie criminose di particolare gravità.

L'emendamento 2.39 si muove quindi in tale ultima direzione, cercando di meglio caratterizzare l'istituto e coniugandosi con altre proposte volte a definirne il valore probatorio (tramite disciplina della videoregistrazione).

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.39 e 2.40.

Il senatore **SCARPINATO** (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.41, osserva che l'articolato del disegno di legge rischia di dar luogo a un diritto penale diseguale e pertanto incostituzionale, poiché, di fatto, l'unica categoria di cittadini a poter beneficiare della garanzia di cui all'interrogatorio preventivo sarà quella dei colletti bianchi.

Si associa il senatore **VERINI** (*PD-IDP*), preannunciando del pari il voto favorevole e lamentando l'eccessiva insensibilità mostrata dalle forze di maggioranza verso le puntuali e ponderate osservazioni formulate dalle opposizioni, insensibilità che va a pieno detrimento della dialettica parlamentare.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.41, 2.42 e 2.43.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.44, che sembra andare in direzione contraria rispetto alle misure, introdotte di recente dal Parlamento con l'accordo di tutte le forze politiche, a tutela delle vittime di violenza.

La senatrice **GELMINI** (*Misto-Az-RE*), preso atto delle osservazioni della senatrice Lopreiato ed apprezzate le circostanze, ritira l'emendamento 2.44.

Il senatore **SCARPINATO** (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.45 osserva che l'emendamento si propone di escludere l'interrogatorio preventivo almeno con riferimento a specifiche tipologie di reato connotate da particolare gravità.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.45

Il senatore **SCARPINATO** (*M5S*) illustra le motivazioni alla base dell'emendamento 2.46, osservando che appare incoerente prevedere l'interrogatorio successivo in relazione a reati puniti con una pena inferiore ai 3 anni di reclusione.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.46 e 2.48.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.49 che individua, al fine di non compromettere l'applicazione delle misure cautelari, un elenco ragionevole e coerente di reati in ordine ai quali escludere l'interrogatorio di garanzia.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.49 e 2.50.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.51, che prevede, in coerenza con le risultanze emerse dalle audizioni, che l'interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità.

Esprime altresì compiacimento per l'avviso favorevole espresso dal relatore e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.51 risulta approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, vengono invece respinte le proposte 2.52, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 e 2.67.

Infine, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.68 (testo 2).

Stante l'assenza del proponente, il senatore **BERRINO** (*FdI*) fa proprio l'emendamento 2.70, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Al senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*), che domanda incidentalmente chiarimenti sul testo dell'emendamento 2.73 (testo 2) risponde, fornendo le delucidazioni richieste, il vice ministro **SISTO**.

Posto ai voti, l'emendamento 2.73 (testo 2) viene approvato.

Si procede quindi alla votazione congiunta degli identici emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo che, al pari delle identiche proposte 2.75 e 2.76, interviene per correggere la norma del disegno di legge volta a limitare la possibilità di impugnazione delle sentenze da parte del pubblico ministero. La scelta adottata dal disegno di legge, infatti, dichiaratamente eccessiva, si espone peraltro al rischio di incostituzionalità.

Rammenta inoltre che la propria parte politica si era comunque mostrata disponibile ad una riflessione sul tema, soprattutto con riferimento alle sentenze di primo grado: tuttavia, la limitazione non avrebbe dovuto riguardare il solo pubblico ministero, bensì tutte le parti in causa, in linea con i recenti orientamenti assunti dalla Corte costituzionale.

Il senatore **SCARPINATO** (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che impedire al pubblico ministero di impugnare le sentenze potrebbe avere, come grave effetto collaterale, quello di non poter intervenire a seguito di erronee sentenze di assoluzione, con conseguente e gravissimo pregiudizio della parte offesa. Il disegno di legge, inoltre, prevede un'incomprensibile disparità di disciplina tra l'assoluzione per delitti in cui si prevede la citazione diretta e quelli in cui si prevede l'udienza preliminare.

Conclude rimarcando i particolari effetti negativi che deriveranno dalla concreta applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, con particolare riferimento ai reati ambientali.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) esprime il voto convintamente contrario del Gruppo di Forza Italia sugli emendamenti che intendono sopprimere una disposizione fondamentale del disegno di legge nell'ottica dell'attuazione dei principi costituzionali di garanzia ed in particolare di quello del ragionevole dubbio. La norma che prevede la limitazione della possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, infatti, è diretta a realizzare pienamente il principio di non colpevolezza che dovrebbe sempre informare il processo penale in uno stato di diritto.

Anche ad avviso del senatore **SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*), la limitazione della possibilità di impugnazione delle sentenze da parte del pubblico ministero risponde ad imprescindibili necessità di garanzia dell'imputato, il quale da un lato non può, anche in presenza di una pronuncia di innocenza, vedere la propria esistenza costantemente minacciata da una successiva revisione, anche a distanza di anni, e, dall'altro, non può e non deve essere giudicato sulla base della percezione del fatto avuta dalla parte offesa, che introdurrebbe nell'ordinamento una concezione della pena di natura squisitamente privata e risarcitoria.

La senatrice **CUCCHI** (*Misto-AVS*), da ultimo, osserva che, per contro, dovrebbe essere sempre garantito il diritto della parte offesa ad avere giustizia per il tramite del completamento del processo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76 sono quindi respinti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 808

Art. 2

2.07 (già em. 2.0.7 testo 3)

Zanettin

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2-bis, dopo le parole "degli interlocutori," sono inserite le seguenti: "nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".».

2.0.7 (testo 3) (v. 2.07)

Zanettin

All'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero 1), è sostituito dal seguente: «1) al comma 2-bis, dopo le parole "degli interlocutori," sono inserite le seguenti: "nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".».

2.68 (testo 2)

Potenti, Stefani

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la parola "Solo" è sostituita dalle seguenti: "A tutela del diritto di difesa,", le parole "con indicazione" sono sostituite dalle seguenti: "contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione" e le parole "con invito" sono sostituite dalle seguenti: "l'invito".»

2.0.1 (testo 2)

Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.»;

b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate.».